

LEGGE REGIONALE

Integrazione dell'art. 7 della L.R. n. 32 del 21.7.78 - Istituzione
del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Integrazione dell'art. 7 della L.R. n. 32 del
21.7.78 - Istituzione del servizio sociale regionale per
le attività motorie e sportive".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

Fra gli Enti elencati nell'art. 7, lettera b), della legge regionale 21/7/78 n. 32 si devono intendere incluse anche le Forze Armate, Marina, Esercito ed Aeronautica, che possono beneficiare delle provvidenze previste dagli artt. 9 e 12 della citata legge n. 32 del 21/7/78, per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della Regione Puglia.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula con i Comandanti degli Alti Comandi periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con giurisdizione territoriale della Regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti clausole:

- a) concessione da parte della Regione Puglia di contributi in conto capitale nella misura fissata dall'art. 9 agli Enti locali per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura, ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;
- b) realizzazione a cura delle Autorità Militari in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse attrezzature;
- c) assunzione esclusiva da parte delle stesse Autorità Militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

d) impegno da parte delle Autorità Militari di mettere a disposizione della società, salvo naturalmente necessità temporanea e straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive realizzate con i contributi regionali.

Per la gestione degli impianti sportivi realizzati tramite le Forze Armate non si applicano le disposizioni degli artt. 16 e 17 della legge n. 32 del 21/7/78.

Art. 3

Per il finanziamento della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in Bilancio per la legge del 21/7/78 n. 32.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 18 luglio 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza